



# COMUNE DI MORUZZO

Provincia di Udine

Cap. 33030

---

Codice fiscale e Partita I.V.A. 00482400306

TEL. 0432/672004

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 25/11/1996.



REGOLAMENTO

DEL REFERENDUM CONSULTIVO COMUNALE

## IL REFERENDUM CONSULTIVO

### Art. 1

#### Referendum consultivo

1. Ai sensi dell'art. 67 dello Statuto è ammesso il Referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. Il Referendum consultivo risulta disciplinato dalle seguenti norme:

### Art. 2

#### Inammissibilità del Referendum consultivo

1. Non è ammesso il Referendum consultivo nelle seguenti materie:
  - a) revisione dello Statuto;
  - b) tributi e bilancio;
  - c) espropriazione per pubblica utilità;
  - d) designazione e nomine.
2. Non è ammesso il Referendum consultivo in contrasto con la normativa nazionale e regionale.

### Art. 3

#### Iniziativa referendaria

1. Si fa luogo a referendum consultivo:
  - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
  - b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori. Per elettori si intendono gli iscritti nelle liste elettorali del Comune al 31 dicembre precedente la richiesta.

### Art. 4

#### Iniziativa dei consiglieri comunali

1. La richiesta di Referendum, sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, è deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. La Giunta Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di cui al comma precedente, provvede alla nomina della Commissione referendaria composta da:
  - Segretario Comunale
  - Dipendente Comunale addetto all'Ufficio elettorale
  - Un esperto in materia di diritto amministrativo.

3. Il Sindaco, entro venti giorni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina della Commissione referendaria, convoca la Commissione affinché si pronunci sull'ammissibilità del quesito proposto, tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni e perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita i proponenti a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta agli adeguamenti necessari con comunicazione notificata al primo firmatario della richiesta di referendum.

4. Le adunanze della Commissione referendaria sono presiedute a rotazione da uno dei componenti, iniziando dal più anziano d'età.

Le determinazioni della Commissione sono assunte all'unanimità dei componenti.

5. Le decisioni della Commissione referendaria sono notificate al primo firmatario della richiesta di referendum con atto motivato, entro venti giorni dalla data della riunione, ed alla Giunta Comunale.

#### Art. 5

#### Iniziativa degli elettori

1. La richiesta di Referendum, sottoscritta da almeno dieci presentatori, deve essere depositata al protocollo del Comune che ne rilascia ricevuta al primo firmatario.

2. La Giunta Comunale, entro venti giorni dalla data di presentazione della richiesta, provvede alla nomina della Commissione referendaria composta da:

- Segretario Comunale
- Dipendente comunale addetto all'ufficio elettorale
- Un esperto in materia di diritto amministrativo.

3. Il Sindaco, entro venti giorni dalla data di esecutività della deliberazione di nomina della Commissione referendaria, convoca la Commissione affinché si pronunci sull'ammissibilità del quesito proposto, tenuto conto di quanto dispongono la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento.

La Commissione, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni e perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita i proponenti a provvedere entro quindici giorni dalla richiesta agli adeguamenti necessari con comunicazione notificata al primo firmatario della richiesta di referendum.

4. Le adunanze della Commissione referendaria sono presiedute a rotazione da uno dei componenti, iniziando dal più anziano d'età.

Le determinazioni della Commissione sono assunte all'unanimità dei componenti.

5. Le decisioni della Commissione referendaria sono notificate al primo firmatario della richiesta di referendum con atto motivato, entro venti giorni dalla data della riunione, ed alla Giunta Comunale.

6. Qualora venga riconosciuta l'ammissibilità della richiesta, la raccolta delle firme deve essere promossa a cura dei richiedenti ed effettuata entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 5,

7. Le firme, autenticate nelle forme di legge, vengono raccolte presso gli uffici comunali in orario di apertura al pubblico.

8. Decorso il termine per la raccolta delle sottoscrizioni, il Segretario Comunale dispone, entro cinque giorni, la verifica da parte dell'ufficio elettorale dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i sottoscrittori del quesito.

Provvede a convocare la Commissione referendaria entro sette giorni dal ricevimento degli atti.

9. La Commissione referendaria verifica la regolarita' delle firme autenticate e dell'iscrizione nelle liste elettorali comunali di un numero di sottoscrittori non inferiore ad un quinto degli elettori comunali;

Richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti ai promotori.

10. Accertata la regolarita' della documentazione, dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne da comunicazione al primo dei presentatori ed alla Giunta Comunale.

#### Art. 6

##### Limiti

1. Nell'arco di un anno solare non potranno tenersi piu' di n. 2 consultazioni referendarie. In ogni caso ogni consultazione non potra' riguardare piu' di n. 5 quesiti contemporaneamente.

#### Art. 7

##### Convocazione di comizi

1. La Giunta comunale entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilita' della richiesta referendaria ad iniziativa consiliare, come definita dal precedente art. 4, ovvero, nel caso di iniziativa promossa dal quinto degli elettori

comunali, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'art. 5 comma 10, fissa il giorno di svolgimento della consultazione referendaria, da tenersi entro sei mesi dalla data di esecutivita' della propria deliberazione di cui al presente comma, preferibilmente nel periodo maggio-settembre.

2. Qualora nel periodo di 40 giorni fissato per la raccolta delle firme di cui all'art. 5, comma 7, non venga raggiunto il numero di firme prescritto, pari ad un quinto degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, la Giunta Comunale delibera l'archiviazione dell'istanza referendaria, la quale ultima non potra' essere ripresentata prima che sia decorso un anno dalla deliberazione stessa.

3. Il Sindaco con proprio provvedimento, da emanarsi almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento delle operazioni elettorali, provvede alla convocazione dei comizi. Di tale provvedimento viene data pubblicita' mediante affissione dello stesso all'albo pretorio e nei luoghi maggiormente frequentati.

#### Art. 8

## Giorno e luogo di svolgimento del Referendum

1. Le operazioni di votazione si svolgono in un'unica giornata, di domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 in unico seggio da costituirsi presso la sala consiliare della sede municipale.

### Art. 9

#### Costituzione dell'ufficio di sezione

1. L'Ufficio di Sezione è composto da un Presidente e da quattro scrutatori di cui uno, scelto dal Presidente, fungerà da Segretario.
2. Il Presidente viene scelto dalla Commissione elettorale mediante sorteggio da effettuarsi tra i nominativi dell'elenco di cui all'art. 1 della L. 21.3.1990 n. 53. La nomina deve essere effettuata tra il 25 ed il 20 giorno antecedente la data di svolgimento delle operazioni elettorali. In caso di rinuncia motivata del designato provvede il Sindaco a mezzo di ordinanza.
3. Gli scrutatori sono nominati secondo le procedure previste dalla legge 21 marzo 1990 n. 53. Ad essi spetterà un compenso fisso stabilito dalla Giunta Comunale.

### Art. 10

#### Svolgimento delle operazioni elettorali

1. La votazione avviene a mezzo apposita scheda conforme al modello allegato sub a) al presente regolamento, da consegnarsi all'elettore previamente vidimata da almeno uno scrutatore.
2. Il Presidente o uno scrutatore, prima di consegnare la scheda di votazione, procede all'identificazione dell'elettore ed alla verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali generali.
3. Uno scrutatore attesta l'avvenuta votazione firmando copia della lista elettorale generale in corrispondenza del nominativo del votante.
4. Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo chiuse le votazioni e dopo la restituzione agli uffici comunali delle schede non utilizzate.
5. Le operazioni continueranno senza interruzioni fino alla stesura del verbale contenente i risultati definitivi della consultazione.
6. Sui voti contestati decide in via definitiva l'Ufficio di Sezione a maggioranza.
7. Durante lo scrutinio devono essere presenti tutti i componenti dell'Ufficio di Sezione.
8. Le operazioni di scrutinio sono aperte al pubblico.

### Art. 11

#### Validità del Referendum

1. Il Referendum si intende valido se avrà partecipato alla votazione almeno il 51% degli aventi diritto.
2. Il quesito sottoposto è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno partecipato alla votazione:

Art. 12

Pubblicazione dei risultati

1. Il Sindaco entro 10 giorni dalla data di effettuazione delle consultazioni provvede a pubblicare apposito manifesto contenente il risultato delle consultazioni referendarie.
2. Qualora la proposta referendaria abbia ottenuto la maggioranza dei voti validi, il Consiglio Comunale adotta, nel termine di 60 giorni dalla data della consultazione i relativi atti fondamentali e di indirizzo.
3. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni giuridiche e di merito, dall'organo comunale competente. Tale deliberazione potrà contenere gli eventuali nuovi termini per l'attuazione del Referendum.


Art. 13

Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano, per analogia ed in quanto compatibili, le norme nazionali vigenti in materia di Referendum abrogativi.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Aita rag. Luciano




IL SEGRETARIO  
Mascherin dott. Marisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 02.12.1996 al 17.12.1996 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

addì 18.12.1996




L'IMPIEGATO RESPONSABILE  
Mesaglio Lorena

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- dalla sua data (art. 35);
- in data \_\_\_\_\_ (art. 30, 2° c.)
- in data 24 FEB. 1997 prot. \_\_\_\_\_ per riscontro di legittimità (art. 37, 7° c.);
- in data \_\_\_\_\_ per decorrenza di termini (art. 37, 3° c.).
- 

li. 24 FEB. 1997



IL SEGRETARIO COMUNALE  
~~Mascherin dott. Marisa~~  
CAFFO dott. Salvatore

Si attesta la mancata presentazione, nel periodo di pubblicazione, di denunce o reclami avverso la presente deliberazione.

Moruzzo, li. \_\_\_\_\_  
L'impiegato addetto

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA  
Comitato Provinciale di Controllo  
UDINE

N. 2817 Reg. C.P.C.  
N. 80659 di prot.

Esavvicato legittimo  
nella seduta del 24/02/97  
Udine, addì 25/02/97

Il Presidente

F.to G. BARBI

